



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DELEGATO

Nel proc. n. 13/2016 di cui in epigrafe - Composizione della crisi da sovraindebitamento - ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. N. 3/2012

Vista la proposta di accordo di composizione ai sensi dell'art. 6 e ss. della L. n. 3/2012 presentata con atto depositato in Cancelleria in data 28/11/2016 da:

CRISTINA MUNTEANU, nata a Bacau (Romania) il 14/3/1967, C.F. MNTCST67C54Z129L e residente in Valdobbiadene (TV), Piazza Rosa n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Berta del foro di Treviso, presso il cui studio in Valdobbiadene (TV), Via Garibaldi n. 41 è elettivamente domiciliata;

richiamati:

- gli atti allegati alla proposta di cui sopra e in particolare l'attestazione redatta dall'OCC dott. Niccolò Agnolazza d.d. 14/11/2016, dimessa ai sensi degli artt. 9, comma 2 e 7, comma 1, della L. n. 3/2012, nonché l'integrazione dell'attestazione d.d. 22/2/2017 depositata a seguito d'intervenuta modifica migliorativa all'accordo formulata in data 21/2/2017, in base alla quale si prevede, da parte del terzo non obbligato, l'offerta di € 30.000,00 per il soddisfacimento dei creditori, anziché di € 15.000,00 come inizialmente previsto;
- il decreto di apertura della procedura ai sensi dell'art. 10 della L. n. 3/2012 depositato in data 13/1/2017;
- gli esiti dell'udienza svoltasi in data 15/3/2017, in cui è stato dato atto dell'insussistenza d'iniziativa o atti fraudolenti posti in essere dalla debitrice;
- le risultanze della votazione in base a cui l'intero ceto creditorio ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta così come modificata il 21 febbraio 2017 e che pertanto la percentuale di dichiarazioni espresse di consenso è stata del 100%;
- l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dall'O.C.C. depositata in data 27/3/2017, ai sensi dell'art. 12, c. 1, ultimo periodo della L. n. 3/2012, attestante altresì la mancata proposizione di contestazioni nei 10 giorni previsti dalla disposizione citata;

vista l'istanza per l'omologa dell'accordo già formulata dalla debitrice in seno alla proposta depositata il 28/11/2016;



richiamato l'art. 12, comma 2 della L. n. 3/2012, a tenore del quale “*il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo*”;

ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione

OMOLOGA

l'accordo presentato dalla debitrice indicata in epigrafe e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito del Tribunale di Treviso.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Treviso, li 03/05/2017

IL GIUDICE DELEGATO

dott. Gianluigi Zulian

